
Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal)

Rafforzamento della qualità e dell'economicità – Tavola rotonda

Tavola rotonda | Podium

Mariann Spycher
Moderazione

Erika Ziltener

Presidente associazioni svizzere di
difesa e d'informazione dei pazienti

Carlo Tschudi

Capo della Qualità & Processi
UFSP

Kathrin Huber

Segretaria generale aggiunta CDS

Heinz Brand

Presidente Consiglio santésuisse,
ex-mem. Consigliere nazion. UDC

Prof. dr. Bernhard Güntert

Tariffe & qualità curafutura,
membro Comitato ANQ

Anne-Claude Griesser

Dir. supplente medica CHUV,
membro Comitato H+ & ANQ

Art. 58b **Commissione federale per la qualità (CFQ)**

- ¹ Per realizzare i suoi obiettivi in materia di sviluppo della qualità, il Consiglio federale istituisce una commissione (CFQ) e ne nomina i membri.
- ² Assicura la rappresentanza equa dei:
- Cantoni
 - fornitori di prestazioni
 - assicuratori e assicurati
 - organizzazioni dei pazienti
 - specialisti

Art. 58c **Compiti e competenze della CFQ**

- Consulenza al Consiglio federale, ai Cantoni e ai partner contrattuali in materia di coordinamento delle misure di sviluppo della qualità
- Incaricare terzi per:
elaborare nuovi indicatori della qualità, condurre studi, verifiche e programmi nazionali di sviluppo della qualità, l'analisi dei rischi per la sicurezza del paziente
- Sostenere progetti nazionali o regionali Sviluppo della qualità
- Raccomandazioni alle autorità e partner contrattuali in materia di misurazioni della qualità e requisiti di qualità
- Esame dei rapporti

Art. 58 **Sviluppo della qualità**

Il Consiglio federale stabilisce ogni quattro anni gli obiettivi in materia di garanzia e promozione della qualità delle prestazioni (sviluppo della qualità), dopo aver sentito le organizzazioni interessate.

Art. 58a Misure per lo sviluppo della qualità

¹Le federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori concludono convenzioni sullo sviluppo della qualità (**convenzioni sulla qualità**) valide per tutta la Svizzera.

Art. 58a **Convenzioni sulla qualità disciplinano almeno**

- a. Misurazioni della qualità
- b. Misure di sviluppo della qualità
- c. Collaborazione fra le parti contraenti per la definizione dei misure di miglioramento
- d. Verifica del rispetto delle misure di miglioramento
- e. Pubblicazione delle misurazioni della qualità e delle misure di miglioramento
- f. Sanzioni in caso di violazione della convenzione
- g. Rapporto annuo all'attenzione della Commissione federale e del Consiglio federale

Finanziamento

- Art. 58d
Remunerazioni di servizi da parte di terzi
- Art. 58e
Aiuti finanziari per progetti nazionali o regionali di sviluppo della qualità
- Art. 58f
Finanziamento dei compiti e del funzionamento della CFQ